



Federazione Italiana Scherma

Provvedimento n. 2/2025

Viale Tiziano, 74
00196 Roma
www.federscherma.it

7 febbraio 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 3/2/2025) redatto nei confronti di [REDACTED] nella qualità di atleta tesserato per la società [REDACTED] in occasione della II Prova Cadetti, gara svolta il 1 febbraio 2025 in Foggia;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- decorso infruttuosamente il termine per il deposito delle memorie difensive;
- considerato che il gesto contestato è stato eseguito al termine dell'assalto per un motivi di agonismo, avendo l'atleta appena perso l'assalto;
- considerato che nessuno ha corso un concreto pericolo;
- viste, infine, le scuse poste immediatamente dal [REDACTED] all'avversario, all'arbitro ed ai soggetti nei cui pressi era giunta la maschera scagliata;
- ritenuto che l'espulsione dalla competizione appare sanzione, di per sé, proporzionata alla condotta contestata;

P.Q.M.

dispone non doversi provvedere in relazione al referto in oggetto.

Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.

Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G.

Avv. Gaspare Lo Schiavo